Civile Ord. Sez. 5 Num. 26142 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 02/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19376/2024 R.G. proposto da:

Robinson Club Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adolfo Larussa

-ricorrente-

contro

Comune di Ugento in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n. 1620/2024 depositata il 29/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 15/09/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1.La "Robinson Club Italia S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1621/2024 depositata dalla GGT II grado della Puglia -

la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di pagamento 'avviso di pagamento TARI per l'attività svolta dalla Società in Marina di Ugento per 365 giorni - , ha accolto l'appello proposto dal Comune di Ugento (LE) nei confronti della "Robinson Club Italia S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 1265/2019.

1.1. Il giudice d'appello, con sentenza n. 1620/2024, ha in particolare, osservato che: *<la debenza del tributo scatta sulla base della mera istituzione del servizio di raccolta di rifiuti e si fonda, infatti, su due presupposti impositivi del possesso di immobili (in base alla loro natura e valore) e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali; con la sentenza n. 22756/2016, la Suprema Corte ha ritenuto che l'apertura di una struttura alberghiera, dotata di licenza, è suscettibile di produrre rifiuti durante tutto l'anno... Pertanto l'eventuale chiusura stagionale (anche per fini personali del gestore medesimo) non determina il venir meno del presupposto impositivo della tassa sui rifiuti (anche a seguito di chiusura invernale al competente Ente) che può soltanto determinarsi, provando una assoluta concreta, impossibilità di utilizzo della stessa. Ferma la riduzione della TARI concessa dal Comune per le attività stagionali nella misura del 10%, la Corte accertata la fondatezza delle doglianze rappresentate dall'appellante e l'erroneità della sentenza gravata, accoglie l'appello e conferma la legittimità dell'avviso di pagamento>.*

1.2.Il Comune di Ugento (LE) ha resistito con controricorso.

1.3. Formulata proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, la società ha chiesto la decisione della controversia.

1.4. La società ha depositato memorie difensive nei termini di legge.

MOTIVI DI DIRITTO

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.In limine, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611). Pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa Milena Balsamo) possa comporre il collegio giudicante.

2.Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si obietta che il decidente abbia omesso l'esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, non tenendo conto dell'esistenza di un giudicato esterno, con riferimento alla Tari, tra le medesime parti.

2.1. Il predetto motivo è infondato.

2.2. In disparte il divieto della c.d. "doppia conforme" - che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., determina inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, *ex multis*, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724) -, deve escludersi una preclusione diretta, ed anche una efficacia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

espansiva esterna nel presente giudizio, del giudicato invocato dalla società nei precedenti gradi di merito e concernenti differenti annualità di imposta, tenuto conto che quello che viene definito "punto comune alle cause" si risolve in una *questione di diritto* che involge l'attività interpretativa delle norme di diritto demandata al Giudice e che nell'ordinamento processuale non può incontrare vincoli. L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.).

3.La seconda censura – introdotta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. - deduce la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 62, co. 2 del d.lgs. 507/1993; per avere i giudici dell'appello erroneamente ritenuto legittima la riduzione del 10% riconosciuta dal Regolamento TARI in favore della società in luogo di quella, corretta come disposto dalla vigente normativa, con ciò violando il disposto di cui agli articoli 62, co. 2 del D. Lgs. 507/93. Si assume che la specifica attività turistica è stata svolta per soli 180 giorni, esclusivamente nel periodo dal 29 aprile 2017 al 28 ottobre 2017, come risulta dalla licenza per Villaggio Turistico n. 165/2011 rilasciata in data 30.05.2011 dal Comune di Ugento alla società ricorrente Robinson Club Italia Spa, e che pertanto, debba rientrare, a tutti gli effetti, tra le attività che non possono (*ex lege*) produrre rifiuti attesa la peculiarità di utilizzo della superficie in questione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per *"obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile* nel restante periodo dell'anno.

La struttura non ha prodotto (e non lo potrebbe fare per legge) rifiuti per i restanti periodi dal 1 gennaio 2017 al 28 aprile 2017 e dal 29 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e cioè quando la struttura del villaggio turistico alberghiero rimane (rectius deve rimanere) obiettivamente inutilizzata per la mancanza di relativa autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività.

3.1. Il secondo motivo di ricorso non ha pregio.

3.2.Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'uso stagionale degli immobili non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459; con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 66, Cass., 23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. 31460), in quanto la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo.

3.3. L'art. art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 (a l'art. 33 del Regolamento presuppone una licenza stagionale) indica, difatti, come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr Cass. n. 22576/2016; Cass. n. 9633 del 13/06/2012; Cass.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

22770/09). Per cui, se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell'esenzione, la società contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20407).

3.3. La parte contribuente, ai fini esentativi, avrebbe dovuto provare il diritto ad esenzioni o riduzioni maggiori di quelle di cui ha usufruito, vale a dire superiore alla riduzione del 10% prevista dal regolamento comunale per le attività stagionali (art. 33 del Regolamento TARI; v. Cass. n.21181/2024), riduzione rimessa ad una facoltà discrezionale dell'ente locale (Cass. n. 2240/2024; Cass. n. 20464 *del* 21/07/2025; 31460 *del* 03/12/2019).

4.Con il terzo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., si lamenta la violazione e falsa ed errata applicazione del disposto di cui all'art. 49 d.lgs. 1997 n. 22 istitutivo della TARI; nonché dell'art. 6 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158; dell'art. 238 d.lgs 03.04.2006 n. 152 relativo alla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte regionale erroneamente ricondotto l'intera struttura in Marina di Ugento, ai fini tariffari, nella categoria di "albergo con ristorante" che prevede l'applicazione di tariffe più gravose nonostante i locali risultino incontestabilmente e pacificamente adibiti ad altre attività. In particolare, si obietta che i Giudici dell'appello abbiano omesso di deliberare sulla doglianza della società in merito alle tariffe applicate da parte del Comune di Ugento per "albergo con ristorante", mentre nella fattispecie si è in presenza di un villaggio turistico ed il regolamento comunale, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2015,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che ha determinato le tariffe da applicare alle utenze non domestiche, non ha previsto alcuna specifica tariffa per le utenze riguardanti i villaggi turistici.

Si deduce che se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e siano ubicate in luoghi diversi, devono in tali casi applicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoria di attività corrispondenti alla tipologia di attività svolta nell'unità di superfice di riferimento, considerando tale l'unità immobiliare distinta, separata ed a sé stante sul piano fisico/materiale dal resto del complesso immobiliare in cui si svolge l'attività del contribuente, qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività, che, per quanto servente rispetto all'attività principale cui accede, sia da essa diversa ed idonea, come tale, a scindere il nesso di prevalenza dell'attività principale svolta nel complesso immobiliare ed a derogare al principio di preminenza dell'attività caratteristica in esso svolta e, quindi, con esso, al principio dell'utenza.

4.1. Detta doglianza è infondata.

4.2. I rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016, n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

marzo 2021, n. 7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).

4.3. Dunque, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalità nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU (ma anche di TARES e TARI), limitandosi a prevedere che, ai fini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto «*in via di massima*» di gruppi di attività e tra questi gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni per nuclei familiari (lett. c). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, ciò non significa che la classificazione debba necessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghi e, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25214; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n. 14272). 4.4. Sul tema dell'istituzione di tariffe differenziate la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ha avuto occasione di pronunciarsi escludendo il vizio di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi in cui il Comune preveda l'applicazione di specifiche tariffe per alcune tipologie di immobili o, viceversa, della medesima tariffa per determinate categorie di immobili. In proposito è stato riconosciuto che la determinazione della tariffa da applicare, ai fini Tarsu, costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti della potestà impositiva attribuita al comune dall'ordinamento, non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vietata da alcuna norma statale (Cass. n. 5358 del 2020, nell'ipotesi di delibere di equiparazione tra strutture alberghiere e B&B; Sez. 6 - 5, n. 33545/2019, Rv. 656430-01 con riferimento alla tariffa della Tarsu da applicare negli istituti penitenziari; Cass. n. 17038/2024). Ai Comuni è riconosciuta, pertanto, la piena discrezionalità nella determinazione delle tariffe, prevedendo ulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali, stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così come può prevedere diverse sottocategorie nell'ambito della medesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologia degli alberghi possono essere previste le sottocategorie di alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante), non essendo le amministrazioni locali neanche tenute ad indicare le ragioni di tale quantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158); ciò in quanto l'unificazione normativa nella medesima categoria o sottocategoria di gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti non assume carattere di tassatività (cfr. Cass. n. 1003/2023; Cass. n. 5504/2023).

4.5. Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione del villaggio turistico l'omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente dette attività. Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione delle aree adibite ad villaggio turistico nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività per *genera* comprendenti una varietà di *species* eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell'utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa). In definitiva, la previsione regolamentare trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all'uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass. n.5695/2023).

4.6. I rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica. (Cass. N. 830872018; Cass. N. 22881 e 22523 del 2017; n. 16175/2016; n. 12859/2012; Cass- n. 302/2010; n. 5722/2007).

4.7. Né è pertinente il recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa in relazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicate in luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debba applicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoria corrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità di superficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto a quella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso di prevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attività caratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza. Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorre nella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico è caratterizzato, per sua natura, dalla gestione unitaria ed inscindibile di una pluralità di servizi destinati nel loro complesso all’ospitalità dell’utenza turistica.

4.8. Deve, in altri termini, trattarsi di un’unità immobiliare distinta, a sé stante sul piano fisico/materiale tale da scindere il nesso di prevalenza dell’attività principale svolta in altra unità del complesso immobiliare ed a derogare al principio di preminenza dell’attività caratteristica svolta nel compendio immobiliare considerato nel suo insieme e, quindi, con esso, al principio dell’unicità dell’utenza. Si tratta di un principio che può applicarsi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non solo alla ormai soppressa Tia, ma anche all'attuale Tari, le cui tariffe si basano, nel caso di adozione del metodo normalizzato, sullo stesso impianto normativo della Tia (il Dpr 158/1999). La tesi della prevalenza, da applicarsi al caso in esame, porta ad applicare la tariffa della categoria dell'attività principale a tutte le superfici possedute o detenute, soprattutto in mancanza di denuncia che neppure viene richiamata dalla contribuente (v. Cass. ord. n. 15588/2026 in termini tra le parti).

4.9. Ne discende che la decisione del giudice di appello è pienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte, evidenziando la legittimità del regolamento comunale (e dell'annessa tariffa) con riguardo alla tassazione differenziata tra alberghi ed abitazioni in relazione alla eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

5.L'ultimo mezzo del ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del disposto di cui comma 5-bis dell'articolo 7 del d.lgs. n. 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022. Si afferma che i Giudici d'appello abbiano omesso di esaminare quanto esposto dalla società in merito alla violazione del comma summenzionato, secondo il quale allorquando la prova della pretesa tributaria manca nella sua fondatezza o è contraddittoria ed è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, l'atto impositivo deve essere annullato.

5.1. La doglianza è infondata.

5.2. Secondo il recente indirizzo (Cass. 7 febbraio 2025, n. 3072), il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130/2022 possiede carattere sostanziale e, pertanto, trova applicazione esclusivamente nei giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero dal 16 settembre 2022. Questo indirizzo giurisprudenziale si pone in continuità con precedenti decisioni (Cass. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

20816/2024; n. 16493/2024), che hanno affermato la natura sostanziale della disciplina in esame, escludendone l'applicabilità retroattiva, poichè, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, sono tali le norme che, come quella in esame, consistono in regole di giudizio la cui applicazione ha una diretta ricaduta sulla decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove: - ne consegue che, non avendo l'art. 8 della legge n. 130 del 2022 ("Disposizioni transitorie e finali") previsto una diversa decorrenza della disposizione in esame, la stessa si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130 cit) .

5.3.In ogni caso, secondo questa Corte in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione. L'esistenza di una riduzione o esenzione costituisce infatti un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22116/2025; n.3118/2023; Cass. n. 2114/2023; Cass. n. 21335/2022; Cass. n. 1130/2021; Cass. n. 22130/2017, n. 12979/2019).

5.4. Ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l'ulteriore condanna d'ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nell'importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849). Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380- bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma di € 6.000,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento della sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 15 settembre 2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale